



MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: sindaco@comune.naso.me.it - pec: comunenaso@pec.it

Ordinanza Sindacale

N. 66 del 14.07.2023

Oggetto: ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASPORTO PER IL TRASBORDO FINALIZZATE AL PRELIEVO ED AL SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE IN C.DA SAN GIULIANO

Premesso che:

- il comune di Naso gestisce il depuratore sito in contrada San Giuliano autorizzato in conformità al DDS n° 325 del 19/04/2018 (di cui entro i termini si è chiesta la proroga di autorizzazione allo scarico);
- periodicamente è necessario smaltire i fanghi derivanti dal processo di depurazione previa loro caratterizzazione
- ai sensi dell'art. 127 D.L.vo 152/06 (come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, D.L.vo 4/08) - i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;
- con det. 134 del 18/05/2023 è stato affidato il "Servizio per il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di sabbia e fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di C.da S. Giuliano di Naso (ME)" che ricomprende il prelievo degli stessi dall'impianto di depurazione: ditta affidataria Onofaro Antonino SRL, con sede in C.da Feudo n. 131, P.IVA: 03095780833;
- la particolare localizzazione dell'impianto, a cui si accede tramite una contorta via percorribile solo dalle automobili, impedisce di posizionare all'interno dell'area dell'impianto gli scarrabili necessari a prelevare i fanghi (che vengono utilizzati per trasferire in idonea discarica autorizzata i fanghi raccolti) per cui si è obbligati a effettuare il trasporto ai soli fini del trasbordo a mezzo mezzi motorizzati da e per la/cassa/e scarrabile/i posizionata/e in area accessibile dagli autocarri;

Considerato che per far questo è necessario occupare con cassa/e scarrabile/i, per tutto il tempo necessario un'area posta distante dal luogo di produzione sulla strada pubblica carrabile ai mezzi pesanti di accesso all'impianto individuata in località gattina, (*tutta la pista agricola Provinciale dalla località Gattina fino al depuratore*), che allo scopo verrà chiusa da tale punto all'impianto di depurazione in questione, nella giornata di mercoledì 19/07/2023 ed autorizzare sulla stessa strada il transito da e per l'impianto di idoneo mezzo di trasporto ;

Rilevato che è necessario, contingibile ed urgente consentire lo smaltimento dei fanghi prodotti presso l'impianto di depurazione anche in deroga alle vigenti norme ambientali ed ai corrispondenti articoli disciplinanti le modalità di raccolta e stoccaggio provvisorio di cui al dlgs 152/06 e s.m.

Ritenuto che bisogna provvedere in merito al fine di superare tale situazione di grave pericolo per la salute pubblica;

Visti:

- il T.U.E.L.;
- il D.M. Sanità 5 settembre 1994;

Visti i propri poteri;

Visto l'art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

- l'esecuzione delle operazioni di cui in premessa **in deroga al dlgs 152/06.** già dalla giornata del 19/07/2023 con la prescrizione all'impresa di ripulire alla fine delle operazioni di carico il percorso dalle eventuali dispersioni del rifiuto durante le operazioni di carico della cassa sopra descritte così da evitare contaminazioni di sorta;
- la chiusura del tratto di pista agricola Provinciale in questione (località Gattina) fino ad arrivare al depuratore comunale dalle ore 07:00 alle ore 12:00 del giorno 19/07/2023 per consentire le operazioni in questione. Per tale scopo verrà anche transennata l'accesso dalla Nazionale SS116 in prossimità della Rivendita di materiale edile Gridà.
- al Responsabile del settore LL.PP ed alla Polizia Municipale, di organizzare la provvisoria regolamentazione della circolazione nelle aree e di coadiuvare la ditta incaricata, per quanto di rispettiva competenza, per le operazioni in questione;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento
 - alla ditta Onofaro Antonino SRL, con sede in C.da Feudo n. 131, P.IVA: 03095780833;
 - alla città Metropolitana di Messina (proprietaria della citata pista agricola);
 - alla Stazione Carabinieri di Naso
 - al Settore Tecnico Lavori Pubblici
 - al Corpo di Polizia Municipale
- che, alla presente sia data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme, avendo cura di occultarne, per ovvie ragioni di riservatezza, le generalità dei soggetti destinatari del presente provvedimento.

AVVERTE

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale , 14/07/2023

Il Sindaco
F.to Dr. Gaetano NANI'